

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1378/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	1
Regolamento (CE) n. 1379/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	3
Regolamento (CE) n. 1380/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95	5
* Regolamento (CE) n. 1381/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili al fine della constatazione dei redditi nelle aziende agricole	6
* Regolamento (CE) n. 1382/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 1996-30 giugno 1997)	12
Regolamento (CE) n. 1383/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP	17
Regolamento (CE) n. 1384/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 1143/96 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo	21
Regolamento (CE) n. 1385/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	23

Regolamento (CE) n. 1386/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95	25
Regolamento (CE) n. 1387/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, relativo ai titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)	27
Regolamento (CE) n. 1388/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di certificati di importazione presentate nel mese di luglio 1996 per taluni formaggi nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania	28
Regolamento (CE) n. 1389/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1996 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca	30
Regolamento (CE) n. 1390/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1996 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi di liberalizzazione degli scambi conclusi tra la Comunità e la Repubblica estone, la Repubblica lettone e la Repubblica lituana	32
Regolamento (CE) n. 1391/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	34
Regolamento (CE) n. 1392/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	36
Regolamento (CE) n. 1393/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	39
Regolamento (CE) n. 1394/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele	42
Regolamento (CE) n. 1395/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	44

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

96/431/CE:

- * **Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 1996, sugli indirizzi di massima per la politica economica degli Stati membri e della Comunità** 46

96/432/CE:

- * **Decisione del Consiglio, dell'8 luglio 1996, che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (sesta direttiva IVA)** 51

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1378/96 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 1996
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero
greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve

applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁷⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁸⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽¹²⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹²⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (1)
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	34,49 (1)
1701 11 90 910	35,35 (1)
1701 11 90 950	(2)
1701 12 90 100	34,49 (1)
1701 12 90 910	35,35 (1)
1701 12 90 950	(2)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3749
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	37,49
1701 99 10 910	38,43
1701 99 10 950	38,43
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3749

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

(3) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

REGOLAMENTO (CE) N. 1379/96 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1996****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato (2)
1703 10 00 (1)	8,13	—	0,08
1703 90 00 (1)	11,60	—	0,00

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1380/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1996

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1813/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 706/96⁽⁴⁾; si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1813/95 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/

95⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁷⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la quarantottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1813/95, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,490 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 98 del 19. 4. 1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1381/96 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 1996
che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili al fine della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2801/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3549/92⁽⁴⁾, fissa il limite di dimensione economica delle aziende contabili comprese nel campo d'osservazione della rete comunitaria di informazione contabile agricola nonché il numero delle aziende contabili da selezionare per circoscrizione nel corso dei diversi esercizi contabili; che occorre modificare il regolamento citato fissando il limite di dimensione economica delle aziende agricole in Austria, in Finlandia e in Svezia in modo da coprire il campo d'osservazione per quanto riguarda tali aziende agricole; che è inoltre opportuno fissare, per gli Stati membri suddetti nonché per la Spagna e per il Portogallo, il numero delle aziende contabili da selezionare per circoscrizione nel corso dell'esercizio contabile 1995 e degli esercizi successivi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 361 del 10. 12. 1992, pag. 17.

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Il limite di dimensione economica di cui all'articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE per l'esercizio contabile 1995 — periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1° gennaio e il 1° luglio 1995 — e per gli esercizi successivi, espresso in UDE ai sensi dell'allegato III della decisione 85/377/CEE della Commissione^(*), è fissato nel modo seguente:

— per i Paesi Bassi	16 UDE
— per il Belgio	12 UDE
— per la Germania	8 UDE
— per la Francia	8 UDE
— per il Lussemburgo	8 UDE
— per l'Austria	8 UDE
— per la Finlandia	8 UDE
— per la Svezia	8 UDE
— per il Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord)	8 UDE
— per l'Irlanda del Nord	4 UDE
— per la Danimarca	4 UDE
— per l'Irlanda	2 UDE
— per l'Italia	2 UDE
— per la Grecia	2 UDE
— per la Spagna	2 UDE
— per il Portogallo	1 UDE

^(*) GU n. L 220 del 17. 8. 1995, pag. 1.»

2) L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

NUMERO DI AZIENDE CONTABILI PER CIRCOSCRIZIONE

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1993 e successivi)
	GERMANIA	
010	Schleswig-Holstein	500
020	Hamburg	40
030	Niedersachsen	800
040	Bremen	—
050	Nordrhein-Westfalen	660
060	Hessen	370
070	Rheinland-Pfalz	480
080	Baden-Württemberg	620
090	Bayern	960
100	Saarland	70
110	Berlin	—
112	Brandenburg	180
113	Mecklenburg-Vorpommern	130
114	Sachsen	220
115	Sachsen-Anhalt	140
116	Thüringen	130
	Totale Germania	5 300
Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1982 e successivi)
	FRANCIA	
121	Île-de-France	95
131	Champagne-Ardenne	260
132	Picardie	230
133	Haute-Normandie	145
134	Centre	350
135	Basse-Normandie	215
136	Bourgogne	285
141	Nord-Pas-de-Calais	305
151	Lorraine	215
152	Alsace	160
153	Franche-Comté	200
162	Pays de la Loire	440
163	Bretagne	475
164	Poitou-Charentes	325
182	Aquitaine	425
183	Midi-Pyrénées	430
184	Limousin	195
192	Rhône-Alpes	360
193	Auvergne	320
201	Languedoc-Roussillon	340
203	Provence-Alpes-Côte d'Azur	270
204	Corse	60
	Totale Francia	6 100

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili			
		Esercizi contabili			
		1982	1983	1984	1985 e successivi
	ITALIA				
221	Valle d'Aosta	70	206	237	263
222	Piemonte	940	752	842	950
230	Lombardia	950	2 641	3 068	3 469
241	Trentino	150	285	332	375
242	Alto Adige	150	415	480	549
243	Veneto	900	851	971	1 106
244	Friuli-Venezia Giulia	250	428	498	558
250	Liguria	350	403	458	513
260	Emilia-Romagna	900	1 542	1 802	2 055
270	Toscana	900	907	1 035	1 161
281	Marche	450	502	569	645
282	Umbria	400	642	745	841
291	Lazio	650	620	704	787
292	Abruzzo	450	269	301	328
301	Molise	140	237	268	301
302	Campania	950	422	460	499
303	Calabria	700	471	516	563
311	Puglia	800	599	681	756
312	Basilicata	350	394	441	499
320	Sicilia	950	698	775	858
330	Sardegna	600	716	817	924
	Totale Italia	12 000	14 000	16 000	18 000

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1982 e successivi)
340	BELGIO	1 000
350	LUSSEMBURGO	300
360	PAESI BASSI	1 500
370	DANIMARCA	2 000
380	IRLANDA	1 300
	REGNO UNITO	
411	England — North Region	420
412	England — East Region	650
413	England — West Region	430
421	Wales	300
431	Scotland	380
441	Northern Ireland	320
	Totale Regno Unito	2 500

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili			
		Esercizi contabili			
		1982	1983	1984	1985 e successivi
	GRECIA				
450	Makedonia — Thraki	1 510	2 070	2 380	2 480
460	Ipiros — Peloponnisos — Nissi Ioniou	1 120	1 530	1 760	1 840
470	Thessalia	560	770	900	930
480	Stereia Ellas — Nissi Egeaou — Kriti	1 210	1 630	1 860	1 950
	Totale Grecia	4 400	6 000	6 900	7 200

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1995 e successivi)
	SPAGNA	
500	Galicia	800
505	Asturias	350
510	Cantabria	230
515	País Vasco	310
520	Navarra	430
525	La Rioja	290
530	Aragón	640
535	Cataluña	870
540	Baleares	270
545	Castilla y León	1 230
550	Madrid	270
555	Castilla-La Mancha	870
560	Comunidad Valenciana	700
565	Murcia	530
570	Extremadura	590
575	Andalucía	1 470
580	Canarias	250
	Totale Spagna	10 100

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1995 e successivi)
	PORTOGALLO	
610	Entre Douro e Minho e Beira Litoral	980
620	Trás-os-Montes e Beira Interior	560
630	Ribatejo e Oeste	650
640	Alentejo e Algarve	460
650	Açores e Madeira	350
	Totale Portogallo	3 000

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1995 e successivi)
660	AUSTRIA	2 000

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1995 e successivi)
	FINLANDIA	
670	Etelä-Suomi	495
680	Sisä-Suomi	270
690	Pohjanmaa	135
700	Pohjois-Suomi	200
Totale Finlandia		1 100

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili			
		Esercizi contabili			
		1995	1996	1997	1998 e successivi
	SVEZIA				
710	Pianure della Svezia centromeridionale	332	407	558	600
720	Zone forestali e agroforestali della Svezia centromeridionale	180	218	242	295
730	Zone della Svezia settentrionale	88	100	100	105
Totale Svezia		600	725	900	1 000

REGOLAMENTO (CE) N. 1382/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1996

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 1996-30 giugno 1997)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che nel quadro dell'accordo concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'OMC la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario annuo per l'importazione di 50 700 t di carni bovine congelate destinate alla trasformazione; che devono essere definite le modalità d'applicazione del contingente per l'esercizio 1996/1997, che inizia il 1° luglio 1996;

considerando che le importazioni di carni bovine congelate nell'ambito del contingente tariffario beneficiano della sospensione totale del dazio specifico nei casi in cui la carne è destinata alla fabbricazione di conserve i cui componenti caratteristici consistono esclusivamente di carni bovine e di gelatina; che nei casi in cui le carni sono destinate ad altri prodotti trasformati contenenti carni bovine le importazioni beneficiano di una sospensione del 55 % del dazio autonomo specifico; che la ripartizione del contingente tariffario tra le due categorie di prodotti summenzionate deve essere fatta tenendo conto delle esperienze passate per quanto concerne importazioni analoghe;

considerando che, per evitare speculazioni, l'accesso al contingente deve essere consentito solamente a operatori attivi che operano in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/68/CE⁽³⁾;

considerando che le importazioni nella Comunità nell'ambito dell'attuale contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione; che i titoli possono essere rilasciati in seguito alla ripartizione dei diritti d'importazione in base alle domande presentate da trasformatori aventi diritto; che, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che

stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁵⁾ e dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione del presente contingente tariffario richiede una rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati; che la trasformazione deve essere pertanto autorizzata solamente nello Stato membro d'importazione; che deve essere inoltre costituita una cauzione per garantire che le carni importate vengano utilizzate secondo le specifiche del contingente tariffario; che l'importo della cauzione va fissato tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, un contingente tariffario per l'importazione di 50 700 t di carni bovine congelate, espresse in equivalente carni non disossate, dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 e 0206 29 91 e destinate alla trasformazione nella Comunità.
2. Il quantitativo complessivo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due parti:
 - a) 38 000 t di carni bovine congelate per la fabbricazione di conserve secondo la definizione dell'articolo 7, lettera a),
 - b) 12 700 t di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine secondo la definizione dell'articolo 7, lettera b).

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

⁽³⁾ GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

3. I dazi d'importazione applicabili alle carni bovine congelate nell'ambito del presente contingente tariffario sono quelli fissati dal regolamento (CE) n. 1035/96 della Commissione (¹), all'allegato 7 dell'allegato III, numero d'ordine 13.

Il tasso di conversione per i pertinenti importi del dazio è il tasso agricolo applicabile il giorno dell'importazione.

4. Ai fini del presente regolamento, per giorno dell'importazione si intende il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 2

1. Una domanda relativa a diritti d'importazione è valida solamente se presentata, o fatta presentare per proprio conto, da una persona fisica o giuridica che, nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, abbia operato nel settore della fabbricazione di prodotti trasformati contenenti carni bovine e che è registrata in uno Stato membro ai fini dell'IVA. La domanda deve altresì essere presentata, o fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione approvato a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE. Per ciascun quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 può essere accettata una sola domanda di diritti d'importazione per ogni stabilimento di trasformazione riconosciuto.

Ai fini del comma precedente, uno stabilimento di trasformazione riconosciuto non comprende uno stabilimento per la vendita al dettaglio o la ristorazione, né uno stabilimento adiacente ad un punto di vendita al dettaglio presso il quale la carne sia trasformata e venduta al consumatore finale.

2. Il presente regolamento non si applica ai richiedenti che, al 1° luglio 1996, non operavano più nel settore di trasformazione delle carni.

3. La domanda deve essere corredata di documenti atti a comprovare, in misura ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, il rispetto delle condizioni stabilite ai precedenti paragrafi.

Articolo 3

1. Ogni domanda relativa a diritti d'importazione per la fabbricazione di prodotti A o di prodotti B è espressa in equivalente carni non disossate e non deve superare il quantitativo disponibile previsto da ciascuna delle due categorie.

2. Ogni domanda relativa ai prodotti A o ai prodotti B deve pervenire all'autorità competente entro il 26 luglio 1996.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 2 agosto 1996, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti per ciascuna delle due categorie,

nonché i numeri di riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione interessati.

La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande, stabilendo se necessario una percentuale rispetto ai quantitativi richiesti.

Articolo 4

1. Qualsiasi importazione di carni bovine congelate per le quali sono stati assegnati diritti d'importazione in applicazione dell'articolo 3 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Nell'ambito dei diritti d'importazione che gli sono stati assegnati, un trasformatore può richiedere i titoli d'importazione sino al 28 febbraio 1997 al più tardi. La domanda va presentata nello Stato membro dove sono registrati i diritti d'importazione.

Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni non disossate equivalgono a 77 kg di carni disossate.

3. All'atto dell'importazione viene depositata presso l'autorità competente una cauzione atta a garantire che l'operatore trasformi l'intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti e nello stabilimento specificato nella domanda di titolo entro tre mesi dalla data d'importazione.

Gli importi della cauzione sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 5

1. Nella domanda di titolo e nel titolo stesso devono figurare:

- alla sezione 8, il paese d'origine,
- alla sezione 16, uno dei codici NC ammissibili,
- alla sezione 20, perlomeno una delle seguenti indicazioni:

— Certificado válido en ... (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación ... [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en ... (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación / Reglamento (CE) n° 1382/96.

— Licens gyldig i ... (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i ... (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1382/96.

— In ... (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in ... (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1382/96.

(¹) GU n. L 152 del 26. 6. 1996, pag. 1.

- Το πιστοποιητικό ισχύει ... (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση .. [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) ... (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/96.
- Licence valid in ... (issuing Member State) / Meat intended for processing ... [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at ... (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1382/96.
- Certificat valable ... (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de ... [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans ... (désignation exacte et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) n° 1382/96.
- Titolo valido in ... (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione ... [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso ... (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1382/96.
- Certificaat geldig in ... (Lid-Staat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-produkten] [B-produkten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in ... (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1382/96.
- Certificado válido em ... (Estado-membro emissor) / carne destinada à transformação ... [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em ... (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) nº 1382/96.
- Lisenssi on voimassa ... (myöntäjäsvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen ...ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, mukaanlukien hyväksyntänumero, jossa jalostus suoritetaan) / Asetus (EY) N:o 1382/96.
- Licensen är giltig i ... (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning ... [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid ... (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1382/96.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

3. La validità dei titoli d'importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Essi non sono comunque validi dopo il 30 giugno 1997.

4. Si applica l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, su tutti i quantitativi che supe-

rano quelli indicati nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio intero della tariffa doganale comune.

Articolo 6

1. Per i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione entro il 28 febbraio 1997 è effettuata una nuova ripartizione dei diritti d'importazione.

A tal fine gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 7 marzo 1997, le informazioni dettagliate relative ai quantitativi per i quali non sono pervenute domande.

2. La Commissione decide quanto prima in merito alla ripartizione di questi quantitativi tra i prodotti A e i prodotti B. A tal fine può essere tenuto conto dell'utilizzazione effettiva dei diritti d'importazione concessi per ciascuna delle due categorie in applicazione dell'articolo 3.

3. Ai fini del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3, 4 e 5. Tuttavia la data di cui all'articolo 3, paragrafo 2 è sostituita dalla data del 4 aprile 1997 e la data di cui all'articolo 3, paragrafo 3 è sostituita dalla data dell'11 aprile 1997.

Articolo 7

Ai fini del presente regolamento:

a) per prodotto A si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni bovine, con un rapporto collagene/proteine non superiore allo 0,45 %⁽¹⁾ e contenente in peso almeno il 20 %⁽²⁾ di carne magra [frattaglie⁽³⁾ e grasso esclusi], il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa;

b) per prodotto B si intende un prodotto contenente carni bovine diverso:

⁽¹⁾ Determinazione del tenore in collagene: viene considerato come tenore di collagene il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

⁽²⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

⁽³⁾ Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, anmelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, «onglets», milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi.

- da quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio ⁽¹⁾ oppure
- da quelli specificati alla lettera a).

Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

Articolo 8

Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo d'importazione.

Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni importate mediante un'adeguata contabilità di produzione.

Previo verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

Articolo 9

1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

entro sette mesi è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che tutte o una parte delle carni importate sono state trasformate nei prodotti previsti e nello stabilimento designato entro i tre mesi successivi alla data d'importazione.

Tuttavia:

- a) se la trasformazione è avvenuta dopo il suddetto limite di tempo di tre mesi, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione:

- del 15 % e
- del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del limite;

- b) se la prova della trasformazione è ottenuta entro il suddetto termine di sette mesi ed è fornita entro i diciotto mesi successivi a questi sette mesi, l'importo incamerato previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione è rimborsato.

2. L'importo della cauzione non svincolato è incamerato e trattenuto come dazio doganale.

Articolo 10

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 15 di ogni mese, i quantitativi importati nei mesi precedenti, fornendo le informazioni per ogni singolo codice NC di carni congelate e per ciascuna delle due categorie di prodotti finiti.

2. Tutte le comunicazioni alla Commissione previste dal presente regolamento, comprese quelle negative, devono essere inviate all'indirizzo che figura nell'allegato II.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

ALLEGATO I

IMPORTI DELLA CAUZIONE

(in ECU/1 000 kg netto)

Prodotto (Codice NC)	Per la fabbricazione di prodotti A	Per la fabbricazione di prodotti B
0202 20 30	1 945	951
0202 30 10	3 040	1 486
0202 30 50	3 040	1 486
0202 30 90	4 182	2 044
0206 29 91	4 182	2 044

Il tasso di conversione è il tasso agricolo in vigore il giorno della presentazione della domanda di titolo.

ALLEGATO II

Commissione europea
DG VI-D.2 — Carni bovine e ovine
Rue de la Loi/Wetstraat 130
B-1049 Bruxelles/Brussel
Telefax: (32-2) 295 36 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1383/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1996

che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che per l'approvvigionamento del mercato dei paesi ACP, partner privilegiati della Comunità, e del mercato di Ceuta e Melilla sono necessari quantitativi ingenti di frumento tenero; che l'approvvigionamento di questi mercati viene effettuato abitualmente sulla base di contratti regolari intesi a garantire a Ceuta, Melilla e ai paesi ACP prezzi stabili per un certo periodo; che è pertanto opportuno indire una gara specifica intesa a garantire agli utilizzatori di Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP l'accesso al frumento tenero, visto l'attuale contesto dei mercati, a condizioni adeguate alla situazione di concorrenza esistente sul mercato mondiale;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione o la tassa all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che è opportuno prevedere un sistema di cauzione che assicuri il rispetto degli obiettivi desiderati, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori; che occorre pertanto derogare ad alcune norme, segnatamente a quelle del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che occorre prevedere che, oltre alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n.

3719/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁶⁾, lo svincolo della cauzione relativa al titolo di importazione sia subordinata alla prova di immissione in consumo a Ceuta, Melilla, o nel paese o nei paesi ACP indicati dal regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta per il frumento tenero una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. Il frumento tenero deve essere esportato a destinazione di Ceuta, Melilla, di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I.
3. La gara è aperta fino al 5 settembre 1996. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 500 t per Ceuta e Melilla, e ad almeno 1 000 t per i paesi ACP di cui all'allegato I.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 ECU/t.

Articolo 4

1. Le offerte sono ammissibili solo se:
 - l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale di Ceuta, Melilla o di un paese ACP di destinazione o da una società che abbia la propria sede a Ceuta, Melilla o in questo paese, che egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

per esportazione, a destinazione di Ceuta, Melilla, di un paese ACP a di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I. Tale contratto può vertere soltanto su forniture di quantitativi forniti tradizionalmente, da effettuare durante il periodo compreso tra luglio e novembre 1996. Le prove devono essere presentate ai servizi competenti almeno due giorni lavorativi prima della data della gara parziale per la quale saranno presentate le offerte;

- sono corredate da una domanda di titolo di esportazione per la destinazione in questione.

La prova di cui al primo trattino deve inoltre indicare la qualità prevista nel contratto, il termine di consegna e le condizioni di prezzo.

A titolo informativo, lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio.

2. Le offerte presentate non possono riferirsi ad un quantitativo superiore a quello oggetto del contratto commerciale presentato. Gli offerenti non possono presentare contemporaneamente diverse offerte per lo stesso contratto.

All'atto della trasmissione delle offerte presentate gli Stati membri ne informano la Commissione, menzionando il nome degli offerenti di cui trattasi.

Articolo 5

1. Il titolo obbliga ad esportare a Ceuta, Melilla o nel paese o nei paesi ACP per i quali era stata presentata la domanda di titolo di esportazione. Per i paesi ACP e limitatamente al 30 % del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando verso altra destinazione, rientrando nello stesso gruppo di paesi indicati nell'allegato I.

2. I titoli di esportazione vengono rilasciati non appena sono stati designati gli aggiudicatari.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 i diritti derivanti dal titolo di cui al presente articolo non sono trasmissibili.

Articolo 6

L'obbligo di esportare e importare a Ceuta, Melilla o nei paesi destinatari indicati nell'allegato I è garantito da una cauzione ammontante a 20 ECU per tonnellata. Questa cauzione viene costituita al momento del rilascio del titolo di esportazione.

In deroga all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1501/95, l'importo di 20 ECU per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova dell'immissione in consumo a Ceuta, Melilla o nel paese o nei paesi ACP di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Questa prova viene presen-

tata conformemente alle disposizioni degli articoli 18 e 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 7

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione ⁽²⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 8

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di fissare una tassa minima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

3. Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detta tassa minima.

Articolo 9

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 10

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gruppi di paesi ACP firmatari della Convenzione di Lomé

Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
Mauritania	Ciad	Seicelle
Mali	Centrafrica	Comore
Niger	Benin	Madagascar
Senegal	Camerun	Maurizio
Burkina Faso	Guinea Equatoriale	Angola
Gambia	São Tomé e Príncipe	Zambia
Guinea Bissau	Gabon	Malawi
Guinea	Congo	Mozambico
Capo Verde	Zaire	Namibia
Sierra Leone	Ruanda	Botswana
Liberia	Burundi	Zimbabwe
Costa d'Avorio		Lesotho
Ghana		Swaziland
Togo		

*ALLEGATO II***Gara settimanale per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP**

[Regolamento (CE) n. 1383/96]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3	
		A	B
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della tassa all'esportazione in ECU/t	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/t
1			
2			
3			
ecc.			

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (C-1):

- telex: — 22037 AGREC B
- 22070 AGREC B (Caratteri greci)
- telefax: — 295 25 15
- 296 49 56.

REGOLAMENTO (CE) N. 1384/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 1143/96 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1383/96 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per l'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP; che è quindi opportuno modificare le destinazioni previste dal regolamento (CE) n. 1143/96 della Commissione ⁽⁶⁾;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1143/96 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:

«che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP.»

2) All'articolo 1 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. L'aggiudicazione riguarda il frumento tenero destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed i paesi ACP di cui all'allegato III.»

3) Il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

«Gara settimanale per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP.»

Articolo 2

Al regolamento (CE) n. 1143/96 è aggiunto il seguente allegato III:

*«ALLEGATO III***Gruppi di paesi ACP firmatari della Convenzione di Lomé**

Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
Mauritania	Ciad	Seicelle
Mali	Centrafrica	Comore
Niger	Benin	Madagascar
Senegal	Camerun	Maurizio
Burkina Faso	Guinea Equatoriale	Angola
Gambia	São Tomé e Príncipe	Zambia
Guinea Bissau	Gabon	Malawi
Guinea	Congo	Mozambico
Capo Verde	Zaire	Namibia
Sierra Leone	Ruanda	Botswana
Liberia	Burundi	Zimbabwe
Costa d'Avorio		Lesotho
Ghana		Swaziland
Togo		

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.⁽⁵⁾ Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 14.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1385/96 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 1996

che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1058/96 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti;

considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

⁽⁵⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU n. L 140 del 13. 6. 1996, pag. 20.

ALLEGATO

ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo ECU/100 kg	Dazio addizionale ECU/100 kg	Origine (¹)
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	208,7	27	01
		268,9	9	02
		265,5	10	03
1602 32 11 1602 39 21	Preparazioni non cotte altre che di tacchino	217,2	21	01

(¹) Origine delle importazioni:

01 Cina

02 Brasile

03 Thailandia

REGOLAMENTO (CE) N. 1386/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1996

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2544/95 della Commissione ⁽³⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 ⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio ⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2544/95 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si

proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 luglio 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la sedicesima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione (*)
1509 10 90 100	41,90
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	48,95
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	9,30
1510 00 90 900	—

(*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1387/96 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1996****relativo ai titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1150/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1220/96⁽⁴⁾, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione; che tuttavia le importazioni devono essere effettuate nel limite dei contingenti previsti;

considerando che le domande di titoli non oltrepassano i quantitativi disponibili; che è pertanto opportuno accogliere tutte le domande presentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titolo presentate a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1150/90 nel periodo dal 1° al 10 luglio 1996 e comunicate alla Commissione sono accolte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽²⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 114 del 5. 5. 1990, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 57.

REGOLAMENTO (CE) N. 1388/96 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 1996

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di certificati di importazione presentate nel mese di luglio 1996 per taluni formaggi nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 1588/94 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996,

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996 in virtù del regolamento (CE) n. 1588/94, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 90.

ALLEGATO

B.1. Riduzione del dazio doganale: 80 %

Paesi	Codici NC e prodotti	in %
Romania	ex 0406 90 29 ⁽¹⁾ ex 0406 90 86 ⁽¹⁾ ex 0406 90 87 ⁽¹⁾ ex 0406 90 88 ⁽¹⁾	100
Bulgaria	ex 0406 90 ⁽²⁾ ex 0406 90 ⁽³⁾	33,8

⁽¹⁾ Ottenuto da latte vaccino.

⁽²⁾ Formaggi bianchi salati a base di latte vaccino.

⁽³⁾ Kashkaval Vitosha a base di latte vaccino.

B.2. Esenzione dai dazi doganali

Paesi	Codici NC e prodotti	in %
Bulgaria	ex 0406 90 ⁽¹⁾	23,5

⁽¹⁾ Formaggi diversi da quelli fabbricati con latte di vacca.

REGOLAMENTO (CE) N. 1389/96 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 1996

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1996 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1228/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 584/92 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996 in virtù del regolamento (CEE) n. 584/92, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 82.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Paese	Polonia			Repubblica ceca			Repubblica slovacca			Ungheria
	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 10 11 0405 10 19 Burro	0406 Formaggio	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 Burro	ex 0406 40-Niva ex 0406 90- Moravsky blok (*)	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 Burro	ex 0406 40-Niva ex 0406 90- Moravsky blok (*)	
Codici NC e prodotti	1,4	1,7	3,3	1,4	1,5	4,7	1,8	2,1	3,9	ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88 Balaton (*)
in %										100,—

(*) Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Kashkaval, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec.
 (†) Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista, Bakony, Bacska, Ban, Delicacy cheese «Moson», Delicacy cheese «Pelso», Goya, Ham-shaped, Karavan, Lajta, Parenyica, Sed, Tihany.

REGOLAMENTO (CE) N. 1390/96 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 1996

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1996 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi di liberalizzazione degli scambi conclusi tra la Comunità e la Repubblica estone, la Repubblica lettone e la Repubblica lituana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione, del 13 luglio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e i paesi Baltici ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2931/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 1713/95 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996 in virtù del regolamento (CE) n. 1713/95, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

ALLEGATO

Paese	Repubblica estone			Repubblica lettone				Repubblica lituana					
	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19 burro	0406 90 formaggi	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19 burro	0406 10	0406 90 21 0406 90 23	0402 29 99	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19 burro	0406 10 80	0406 30 31 0406 30 39 0406 90 01	0402 29 99
Codice NC													
in %	5,6	3,8	100,—	66,7	20,—	100,—	100,—	—	6,5	3,4	100,—	89,3	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1391/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1996

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 1996, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	73,4		508	116,4
	060	80,2		512	83,3
	064	70,8		524	86,8
	066	60,3		528	94,3
	068	62,3		624	86,5
	204	86,8		728	107,3
	208	44,0		800	78,0
	212	97,5		804	92,5
	624	95,8		999	87,1
	999	74,6		0808 20 51	039
ex 0707 00 25	052	75,7		052	138,2
	053	156,2		064	72,5
	060	61,0		388	97,8
	066	53,8		400	70,4
	068	69,1		512	80,5
	204	144,3		528	132,9
	624	87,1		624	79,0
	999	92,5		728	115,4
				800	90,7
				804	73,0
0709 90 77	052	65,9		999	95,9
	204	77,5	0809 10 40	052	144,4
	412	54,2		061	51,3
	624	151,9		064	113,1
	999	87,4		400	338,0
0805 30 30	052	127,3		999	161,7
	204	88,8	0809 20 59	052	185,5
	220	74,0		061	182,0
	388	76,6		064	137,1
	400	68,2		066	73,7
	512	54,8		068	91,0
	520	66,5		400	201,3
	524	64,4		600	94,9
	528	65,2		616	85,2
	600	96,5		624	63,7
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	624	48,9	0809 30 31, 0809 30 39	676	166,2
	999	75,6		999	128,1
				052	63,1
				220	121,8
				624	106,8
				999	97,2
			0809 40 30	052	73,2
				064	80,4
				066	84,9
				068	61,2
			400	143,5	
			624	179,0	
			676	68,6	
			999	98,7	

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1392/96 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 1996
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 321/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, di riso Indica o di riso Japonica, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi, nonché ridotto del prezzo all'importazione purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1573/95 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1418/76 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per il riferimento indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1573/95 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1573/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 45 del 23. 2. 1996, pag. 3.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 17 luglio 1996, che fissa i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ecu/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (*)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (1) (2)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Basmati India (7) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Basmati Pakistan (8) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (5)
1006 10 21	(9)	140,81			
1006 10 23	(9)	140,81			
1006 10 25	(9)	140,81			
1006 10 27	(9)	140,81			
1006 10 92	(9)	140,81			
1006 10 94	(9)	140,81			
1006 10 96	(9)	140,81			
1006 10 98	(9)	140,81			
1006 20 11	304,71	148,02			
1006 20 13	304,71	148,02			
1006 20 15	304,71	148,02			
1006 20 17	340,25	165,79	90,25	290,25	
1006 20 92	304,71	148,02			
1006 20 94	304,71	148,02			
1006 20 96	304,71	148,02			
1006 20 98	340,25	165,79	90,25	290,25	
1006 30 21	563,46	266,82			
1006 30 23	563,46	266,82			
1006 30 25	563,46	266,82			
1006 30 27	(9)	271,09			
1006 30 42	563,46	266,82			
1006 30 44	563,46	266,82			
1006 30 46	563,46	266,82			
1006 30 48	(9)	271,09			
1006 30 61	563,46	266,82			
1006 30 63	563,46	266,82			
1006 30 65	563,46	266,82			
1006 30 67	(9)	271,09			
1006 30 92	563,46	266,82			
1006 30 94	563,46	266,82			
1006 30 96	563,46	266,82			
1006 30 98	(9)	271,09			
1006 40 00	(9)	84,38			

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76, modificato.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, p. 7), modificato.

- (⁵) Esclusivamente per le importazioni di riso della varietà *Basmati* aromatica a grani lunghi il dazio si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio (GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1), modificato.
- (⁶) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.
- (⁷) Per il riso semigreggio della varietà *Basmati* di origine indiana non importato nel quadro del regime del regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (⁸) Per il riso semigreggio della varietà *Basmati* di origine del Pakistan, non importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 50 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (⁹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t) (¹)	(²)	340,25	572,00	304,71	563,46	(²)

2. Elementi di calcolo:

a) Prezzo cif Arag (\$/t)	—	408,18	413,08	455,00	480,00	—
b) Prezzo fob (\$/t)	—	—	—	425,00	450,00	—
c) Noli marittimi (\$/t)	—	—	—	30,00	30,00	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, queste aliquote del dazio all'importazione sono adattate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CE) n. 1573/95.

(²) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1393/96 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 1996
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1366/96 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1366/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1366/96 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 16. 7. 1996, pag. 9.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti (*) (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	2,63	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽²⁾	2,63	0,00
	di qualità media	13,18	3,18
	di bassa qualità	39,38	29,38
1002 00 00	Segala	40,54	30,54
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	40,54	30,54
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽²⁾	40,54	30,54
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	31,94	21,94
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	31,94	21,94
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	54,65	44,65

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 15. 7. 1996 al 16. 7. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	152,31	156,50	141,67	127,89	179,15 (*)	134,66 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	14,99	3,63	39,72	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	21,80	—	—	—	—	—

(*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 9,30 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 18,00 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].

REGOLAMENTO (CE) N. 1394/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1996

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1099/96⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 667/96 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produ-

zione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1996.

Esso si applica fino al 31 ottobre 1996 al più tardi.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 92 del 13. 4. 1996, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1395/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1996

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1195/96 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1376/96⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 178 del 17. 7. 1996, pag. 11.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 17 luglio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,76	3,92
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,76	9,15
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,76	3,73
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,76	8,72
1701 91 00 ⁽²⁾	28,34	11,06
1701 99 10 ⁽²⁾	28,34	6,54
1701 99 90 ⁽²⁾	28,34	6,54
1702 90 99 ⁽³⁾	0,28	0,37

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 1996

sugli indirizzi di massima per la politica economica degli Stati membri e della Comunità

(96/431/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 103, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Comitato monetario,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Firenze del 21 e 22 giugno 1996,

RACCOMANDA:

1. Obiettivi principali e orientamenti generali

Contrariamente alle aspettative prevalenti al momento dell'adozione degli indirizzi di massima per la politica economica del 1995, l'economia della Comunità ha fatto registrare negli ultimi dodici mesi un calo dell'attività economica ed un nuovo aumento della disoccupazione. Mentre l'inflazione è, come previsto, notevolmente diminuita e la convergenza dei prezzi si è rafforzata, i progressi verso finanze pubbliche più sane sono stati scarsi e resi più difficili dal rallentamento economico.

Di conseguenza la Comunità non è riuscita a compiere significativi progressi verso la realizzazione di importanti obiettivi economici, come quelli sanciti dall'articolo 2 del trattato, in particolare la promozione di una crescita sostenibile, non inflazionistica e di un elevato livello di occupazione. Il fallimento nell'impresa di ridurre il divario tra le aspirazioni al benessere economico e sociale e la realizzazione di tale benessere costituisce la principale causa

dell'attuale atteggiamento di scarsa fiducia nella Comunità.

Ciononostante la Comunità presenta dati economici fondamentali favorevoli. L'inflazione è a livelli storicamente bassi e ancora in calo, le tensioni legate al tasso di cambio si sono progressivamente attenuate, il commercio mondiale è in vigorosa espansione, la redditività degli investimenti è cresciuta ed è, in generale, visibilmente più alta che nella seconda metà degli anni Ottanta. Grazie a questi fattori, nonché alla diminuzione dei tassi di interesse a lungo termine e alla fine del decumulo delle scorte, le aspettative sono ora incentrate su una ripresa dell'attività economica nella seconda metà di quest'anno. Le opportunità offerte dalla prevista ripresa devono essere colte appieno per attuare il grado di convergenza necessario per assicurare una felice transizione verso l'Unione economica e monetaria fissata al 1° gennaio 1999.

Se si vuole far fronte alle sfide che si pongono alla Comunità, bisognerà proseguire l'attuale strategia di politica macroeconomica, soprattutto per quanto riguarda il consolidamento del bilancio, nonché mettere mano ad una seria riforma strutturale. Occorrono adeguate iniziative sia nei mercati dei beni e dei servizi che nel settore della riforma del mercato del lavoro.

In sostanza, i presenti indirizzi confermano e rafforzano le raccomandazioni politiche delineate in precedenti esercizi. Se tale strategia non sembra ancora dare risultati soddisfacenti nella Comunità in generale, è perché essa è stata attuata con scarso vigore e scarsa credibilità. Tutte le parti sono pertanto esortate ad attuare le rispettive politiche economiche in modo tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità (articolo 102 A del trattato), confermare con l'azione quanto promesso da

oltre due anni e coordinare maggiormente le politiche economiche. Tale coordinamento non è solo un obbligo previsto dal trattato (Articolo 3 A), ma anche un obbligo pratico reso ancora più essenziale dalla maggiore integrazione delle economie degli Stati membri.

2. Quadro politico macroeconomico inteso alla crescita, all'occupazione e alla convergenza

Il Consiglio ribadisce che la realizzazione di questi obiettivi continuerà a richiedere un quadro macroeconomico a breve e medio termine stabile e che incentivi gli investimenti, caratterizzato da:

- una politica monetaria orientata alla stabilità, la cui efficacia non sia compromessa da un andamento inappropriato delle finanze pubbliche e delle retribuzioni;
- un fermo sforzo di risanamento delle finanze pubbliche nella maggior parte degli Stati membri, in linea con gli obiettivi dei loro programmi di convergenza;
- una dinamica delle retribuzioni nominali coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi; nel contempo, la dinamica delle retribuzioni reali dovrebbe essere inferiore all'aumento della produttività per rafforzare la redditività degli investimenti che creano occupazione.

Quanto più la funzione di stabilità della politica monetaria viene agevolata da misure di bilancio e andamenti salariali adeguati, tanto più le condizioni monetarie, tra cui i tassi di cambio e i tassi d'interesse a lungo termine, favoriranno la crescita e l'occupazione.

Un'elevata e duratura crescita economica non inflazionistica a medio termine è essenziale:

- i) per ridurre in modo significativo e duraturo l'inaccettabile, elevato grado di disoccupazione comunitario e per combattere il diffondersi dell'esclusione sociale;
- ii) per rendere i miglioramenti necessari a livello di concorrenza, e in particolare di produttività, dell'economia comunitaria compatibili con la salvaguardia, nell'ambito di un'economia di mercato aperta, dei valori sociali fondamentali che caratterizzano l'Unione; e
- iii) per garantire il duraturo successo dell'Unione economica e monetaria.

Per rafforzare sia la credibilità del quadro politico macroeconomico che l'efficienza del processo di coordinamento all'interno della Comunità, gli Stati membri sono invitati a presentare programmi di convergenza aggiornati da cui emerga un forte impegno politico.

La Commissione intensificherà il dialogo con le parti sociali sulle questioni macroeconomiche. Il dialogo sociale dovrebbe essere intensificato, ove possibile e secondo le tradizioni prevalenti, anche a livello nazionale.

3. Stabilità dei prezzi e dei cambi

La realizzazione e il mantenimento di un contesto macroeconomico stabile è una condizione preliminare per conseguire una crescita a medio termine duratura. Quest'anno si prevede che l'inflazione nella Comunità scenda in media al 2,5 %. Tale risultato dovrebbe essere migliorato l'anno prossimo.

Attualmente dieci Stati membri già rispettano l'obiettivo, stabilito in precedenti indirizzi, di un tasso di inflazione⁽¹⁾ non superiore al 2-3 %, quale passo verso la stabilità dei prezzi; nel Regno Unito l'inflazione è vicina al 3 %. In sette Stati (Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Finlandia), in cui l'inflazione si mantiene al di sotto del 2 %, e in Danimarca e Irlanda, in cui è di poco superiore al 2 %, la credibilità antinflazionistica del quadro politico monetario è in generale saldamente fondata e mira a consolidare questo risultato a medio termine. In Svezia, dove l'inflazione è di recente scesa considerevolmente, e nel Regno Unito, le politiche dovrebbero mirare al consolidamento dei risultati conseguiti.

I paesi in cui si prevede che l'inflazione si mantenga tra il 3 e il 5 % nel 1996 (Spagna, Portogallo e Italia) dovrebbero cercare di ridurre l'inflazione al di sotto del 3 % entro il 1997. Il Portogallo, in cui l'inflazione è recentemente scesa a poco più del 3 %, e la Spagna dovrebbero perseverare con le loro attuali politiche allo scopo di realizzare in un prossimo futuro l'obiettivo dell'inflazione programmata. In Italia, la gestione della politica fiscale determinerà in sostanza l'andamento dei progressi nell'instaurazione di una credibilità dei tassi di cambio e nella concretizzazione delle aspettative di un calo dell'inflazione.

Nonostante i palesi progressi compiuti in Grecia negli ultimi anni, risulta evidente la necessità di continuare e moltiplicare gli sforzi. A tale proposito, va posto l'accento in particolare sul mantenimento della posizione correttiva assunta dalla politica fiscale negli ultimi due anni nonché sulla prosecuzione delle accorte politiche monetaria e dei tassi di cambio seguite dai primi anni Novanta.

Come già rilevato nei precedenti indirizzi, tutti gli Stati membri devono continuare a considerare le loro politiche dei tassi di cambio come una questione di interesse comune nel quadro del sistema monetario europeo. I movimenti dei cambi registrati all'inizio del 1995 hanno rivelato la necessità per vari Stati membri di fondare il loro quadro politico globale su una base più credibile. Le politiche raccomandate nei presenti indirizzi contribuiranno ad un adeguato allineamento dei cambi all'interno della Comunità. Essi renderanno altresì i tassi di cambio nello SME più resistenti alle fluttuazioni provenienti dai movimenti delle principali valute dei paesi terzi. Per i paesi che attualmente non partecipano al meccanismo dei tassi di cambio, tali politiche contribuiranno inoltre alla creazione delle condizioni necessarie per parteciparvi.

⁽¹⁾ Misurato in base alla media fatta registrare nei dodici mesi dalla variazione annuale degli indici provvisori dei prezzi al consumo.

4. Finanze pubbliche sane

Lo scorso anno sono stati registrati nella Comunità alcuni progressi, seppure limitati, nel campo del risanamento delle finanze. Gli slittamenti rispetto agli obiettivi di bilancio preannunciati sono solo parzialmente imputabili all'impatto negativo del rallentamento della crescita. La scarsa credibilità delle politiche di bilancio ha contribuito ampiamente alle turbolenze monetarie della primavera del 1995, indebolito la fiducia economica e indotto i mercati finanziari a dubitare della possibilità di realizzare l'obiettivo della moneta unica europea.

Al tempo stesso un gran numero di paesi ha adottato importanti misure volte al risanamento delle finanze pubbliche per il 1996 e, in molti casi, anche per il 1997. Tuttavia lo stato tuttora insoddisfacente delle finanze pubbliche nella Comunità dovrebbe indurre gli Stati membri a rivedere e, se necessario, rafforzare, i loro piani di risanamento fiscale. Iniziative credibili, tempestivamente preannunciate e socialmente equilibrate intese a ridurre i grandi squilibri di bilancio consentiranno di ristabilire la fiducia e trasformare la prevista ripresa in un processo di crescita a medio termine duraturo e creatore di occupazione, rendendo altresì possibile una corretta transizione all'UEM il 1° gennaio 1999.

Benché la congiuntura economica sia oggi meno favorevole di quanto previsto al momento dell'adozione degli indirizzi per il 1995, ulteriori ritardi nell'inevitabile processo di risanamento non sono un'opzione giustificabile. Qualsiasi indugio rischia di scatenare nei mercati finanziari una reazione negativa e renderebbe più arduo il compito del risanamento negli anni a venire. I progressi registrati quest'anno nella riduzione dei disavanzi di bilancio strutturali devono proseguire e consolideranno il risanamento quando migliorerà la congiuntura. Riduzioni credibili e correttamente predisposte dei disavanzi di bilancio generano fiducia. A condizione che vengano attuate nel contesto di una struttura politica globale adeguata, esse migliorano pertanto le prospettive di crescita, contribuendo in tal modo a compensare, anche a breve termine, il loro impatto sulla domanda.

In base alle misure di aggiustamento adottate fino agli inizi del maggio 1996, nel 1997 l'indebitamento netto complessivo delle amministrazioni pubbliche della Comunità dovrebbe scendere poco al di sotto del 3,5 % del PIL, rispetto al 5 % del 1995. Quasi tutti gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per ridurre il disavanzo di bilancio nel 1997 ad un massimo del 3 % del PIL, come passo verso l'obiettivo a medio termine di avvicinarsi al pareggio. A tale proposito è incoraggiante che numerosi paesi abbiano recentemente annunciato e stiano attuando importanti misure volte a riequilibrare i bilanci.

Per quanto riguarda i singoli Stati membri, tre di essi (Danimarca, Irlanda e Lussemburgo) già rispettano il valore di riferimento del 3 % per il disavanzo pubblico.

La Danimarca e l'Irlanda dovrebbero ora mirare ad obiettivi a medio termine più ambiziosi, che, nel caso della Danimarca, sono enunciati nell'ultimo aggiornamento del suo programma di convergenza.

L'Italia deve introdurre misure sostanziali per realizzare e migliorare il previsto risanamento del bilancio, che permane una priorità assoluta della sua politica. L'azione dovrà concentrarsi innanzitutto sulla lotta contro l'evasione fiscale, su una maggiore disciplina di bilancio da parte delle autorità locali e su un'accresciuta efficienza dell'amministrazione pubblica. Per quanto riguarda la Grecia, occorre continuare gli sforzi in numerosi settori, riducendo in particolare le spese correnti, proseguendo le iniziative di privatizzazione attualmente in corso ed ampliando la base imponibile.

Quanto ai dieci restanti paesi, lo sforzo supplementare necessario per rispettare il valore di riferimento del 3 % rientra senza dubbio nelle loro possibilità ed essi devono adoperarsi incessantemente in tale direzione. Molti paesi di questo gruppo (Germania, Francia, Austria, Finlandia, Svezia) hanno annunciato quest'anno importanti misure o l'inasprimento di misure precedenti al fine di far scendere i loro disavanzi di bilancio al 3 % del PIL, o a un valore inferiore, nel 1997. Tali paesi, al pari dei Paesi Bassi, dovrebbero applicare risolutamente i loro programmi di risanamento delle finanze potenziandoli, se necessario, al fine di garantire che i loro obiettivi trovino piena realizzazione. In Belgio il governo si è fermamente impegnato a precisare nel bilancio relativo all'esercizio 1997 le misure che si richiedono per ridurre il disavanzo ad un massimo del 3 % e già gode del necessario sostegno del parlamento belga. Nel Regno Unito si prevedono per i prossimi due anni ulteriori riduzioni sostanziali del disavanzo di bilancio, dovute principalmente alla programmata limitazione delle spese. Tuttavia, se si intende rispettare l'obiettivo del 3 % nel 1997, è importante che vengano adottate misure volte a mantenere la spesa ai livelli previsti, per compensare sia lo slittamento registrato nel bilancio 1995 che la prevista minore rapidità del miglioramento finanziario a breve termine, causata in parte da una crescita più debole di quanto precedentemente previsto. Infine la Spagna e il Portogallo dovranno procedere ad una risoluta attuazione della componente finanziaria dei programmi di convergenza.

Benché la portata, i tempi e la concezione delle misure di risanamento debbano essere adattate alle specifiche condizioni di ciascun paese, nei precedenti indirizzi sono stati individuati alcuni principi generali, fra cui:

- i) la limitazione dell'aumento delle spese è a parere generale una soluzione ben più credibile ed efficace che non l'ulteriore inasprimento della pressione fiscale globale. Tra le questioni da affrontare vi è l'esigenza di

dotare le pensioni di una solida base finanziaria, arginare l'aumento delle spese sanitarie e ridurre i sussidi dispendiosi e fonte di distorsioni;

- ii) riorientare, nei limiti del possibile, le spese pubbliche verso attività produttive quali gli investimenti nelle infrastrutture, le risorse umane ed una politica attiva del mercato del lavoro, senza peraltro compromettere la necessaria riduzione dei disavanzi di bilancio;
- iii) accrescere l'efficienza dei servizi pubblici grazie, fra l'altro, a metodi di gestione più flessibili, maggiori incentivi ai lavoratori del pubblico impiego e, in alcuni casi, un più frequente ricorso alla privatizzazione ed alle imposte sui consumi, laddove gli Stati membri lo giudichino compatibile con gli obiettivi da essi perseguiti;
- iv) provvedere a che la riduzione della pressione fiscale globale, auspicabile nella maggior parte degli Stati membri, sia attuata solo dopo aver impresso al disavanzo pubblico un chiaro andamento decrescente.

La Comunità, al pari degli Stati membri, è invitata ad osservare una stretta disciplina di bilancio. Dovrà pertanto adottare a sua volta un atteggiamento di cautela nei confronti delle prospettive finanziarie già stabilite, che sono da considerarsi soglie e non obiettivi.

5. Migliore funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi

Per stimolare la crescita, e quindi l'occupazione, mantenendo un basso tasso di inflazione, è essenziale affiancare all'azione condotta sul piano macroeconomico misure volte, in generale, a migliorare il funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi, e, in particolare, ad intensificare la concorrenza e rendere più flessibile il funzionamento del meccanismo dei prezzi. Ciò richiederà essenzialmente un ulteriore potenziamento delle politiche della concorrenza e la riduzione degli aiuti di Stato, nel pieno rispetto degli obiettivi enunciati all'articolo 130 A del trattato relativo alla coesione economica e sociale.

È inoltre fondamentale sfruttare appieno il potenziale del mercato interno in un contesto aperto e concorrenziale, recependo la legislazione sul mercato unico nel diritto nazionale e provvedendo alla sua effettiva applicazione. Nei settori in cui si registrano ritardi nel recepimento si dovrà compiere uno sforzo particolare per presentare tutte le necessarie proposte ai parlamenti nazionali entro la fine del 1996.

Per accrescere la competitività della Comunità occorre adottare rapidamente misure volte a promuovere le innovazioni, agevolare la nascita della società dell'informazione e creare condizioni più propizie all'iniziativa e allo sviluppo delle PMI. Naturalmente spetta soprattutto ai singoli Stati membri svolgere un ruolo in tali settori.

Tuttavia, laddove se ne riscontri l'opportunità e la conformità con i presenti indirizzi, le iniziative nazionali potranno essere rafforzate da azioni a livello comunitario. La Commissione dovrà inoltre proseguire la sua politica di potenziamento della concorrenza nei mercati dell'Unione. Infine, per aumentare l'efficacia delle politiche ambientali, esse dovranno fondarsi maggiormente su strumenti orientati sul mercato, e fra l'altro su strumenti fiscali, a livello sia nazionale sia, laddove appaia necessaria un'azione su scala europea, comunitario.

6. Incoraggiare l'occupazione e le riforme del mercato del lavoro

Ad oltre due anni e mezzo dalla pubblicazione del Libro bianco della Commissione «Crescita, competitività, occupazione» e benché la strategia per l'occupazione di Essen sia già stata messa in atto da qualche tempo, i dati sull'occupazione nella Comunità relativi al periodo in questione sono scoraggianti. Anche se la prevista ripresa porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro, invertendo l'attuale tendenza all'aumento della disoccupazione, probabilmente nel 1997 la Comunità conterà ancora oltre diciassette milioni di disoccupati. Per garantire un miglioramento duraturo e significativo dello stato dell'occupazione si richiedono non solo una crescita economica forte e durevole e mercati dei prodotti e dei servizi efficienti, ma anche una vasta gamma di riforme del mercato del lavoro.

L'eliminazione delle attuali rigidità ed il potenziamento dell'efficienza dei mercati del lavoro sono l'elemento centrale delle iniziative nazionali miranti ad assicurare un'espansione a medio termine più forte e scevra da tensioni, nonché un modello di crescita che crei maggiore occupazione. Gli Stati membri si sono già adoperati per riformare i rispettivi mercati del lavoro. Essi vengono incoraggiati ad intensificare le loro iniziative assicurando al contempo l'equità e l'efficienza del sistema di protezione sociale. L'attuazione di politiche volte ad aumentare la mobilità occupazionale e geografica delle forze di lavoro e ad accrescere l'efficienza dei servizi nel campo dell'occupazione dovrebbe ridurre le strozzature che potrebbero interrompere prematuramente il processo di crescita.

Occorre perseguire opportune politiche al fine di adattare l'intero sistema educativo, compresa la formazione professionale, alle esigenze dei mercati ed al miglioramento delle risorse umane, incrementando così il potenziale di crescita dell'economia. A tale riguardo dovrà essere attribuito carattere prioritario al miglioramento dell'idoneità al lavoro dei disoccupati, in particolare della manodopera scarsamente qualificata e priva di esperienza, ed alla riduzione degli squilibri delle qualifiche rispetto alle richieste del mercato del lavoro, offrendo una formazione più corrispondente alle mutevoli esigenze del mercato stesso. Occorrerà inoltre provvedere a migliorare le prospettive occupazionali dei giovani e delle donne.

Si potrà favorire una crescita più consistente dell'occupazione controllando opportunamente l'andamento dei salari medi e, in alcuni casi, stabilendo una migliore differenziazione dei salari in base alla produttività. Ove possibile, verrà fatto ricorso alla riduzione delle componenti non salariali del costo del lavoro per incoraggiare l'occupazione. Si dovrà prestare attenzione agli incentivi all'occupazione per le categorie svantaggiate, compresi i disoccupati di lunga durata e la manodopera scarsamente qualificata, conformemente ai presenti indirizzi. Gli adeguamenti dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, realizzati nell'interesse reciproco delle imprese e dei lavoratori, andranno nella medesima direzione. Infine dovrà essere incoraggiata la promozione di iniziative a livello locale e regionale nel campo dei nuovi servizi con un elevato contenuto in termini occupazionali, quali quelli individuati dalla comunicazione della Commissione sulla strategia europea per incoraggiare le iniziative locali di sviluppo e occupazione.

Tutti questi elementi sono contenuti nella strategia comunitaria comune per l'occupazione, lanciata nel Consiglio europeo di Essen e successivamente perfezionata nei Consigli di Cannes e di Madrid. A tale proposito sarà necessario proseguire i programmi pluriennali per l'occupazione degli Stati membri, onde dar loro efficacia nel campo della politica occupazionale. La Commissione proseguirà inoltre la sua iniziativa volta a mobilitare tutte le parti attorno alla priorità assoluta della lotta alla disoccupazione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. QUINN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 1996

che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (sesta direttiva IVA)

(96/432/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (¹), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera protocollata alla Commissione il 13 agosto 1993, il Regno dei Paesi Bassi ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una nuova misura di deroga agli articoli 11 e 20 di tale direttiva;

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 di tale direttiva, gli altri Stati membri sono stati informati il 13 settembre 1993 della domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi;

considerando che con lettera dell'11 novembre 1993 la Commissione, avendo ritenuto che la domanda del governo olandese sollevasse proprie obiezioni fondamentali, ha chiesto che il caso fosse esaminato dal Consiglio, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4 della citata direttiva;

considerando che il governo olandese ha successivamente modificato la sua domanda, riducendo considerevolmente la portata delle misure particolari di deroga al sistema comune dell'IVA;

considerando che la domanda è limitata ad una misura intesa ad introdurre una base imponibile minima per la costituzione di diritti reali su fabbricati o su una frazione di fabbricato e sul suolo attiguo, quando chi acquisisce tali diritti è una persona giuridica non soggetta all'imposta o

un soggetto passivo il quale realizzi operazioni esenti non deducibili dell'IVA;

considerando che in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE, i Paesi Bassi considerano la costituzione di diritti reali come cessione di beni;

considerando che, in applicazione della facoltà concessa dall'articolo 13, titolo C, lettera b) di tale direttiva, i Paesi Bassi permettono ai soggetti passivi di optare per l'imposizione della costituzione di diritti reali su fabbricati o su una frazione di fabbricato e sul suolo ad essi attiguo, diversi da quelli contemplati all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) di tale direttiva e che, di conseguenza, la misura di deroga vale anche per tali operazioni;

considerando che, nell'assumere il valore normale di mercato per determinare la base imponibile di talune cessioni, la misura proposta deroga all'articolo 11, titolo A, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva, la quale dispone che la base imponibile è costituita per le forniture di beni da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore da parte dell'acquirente o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni;

considerando che la misura di deroga mira ad evitare l'evasione fiscale che ha luogo quando le parti contraenti pattuiscono da una parte un prezzo gravato da IVA, anormalmente basso per la costituzione di diritti reali e, dall'altra, una compensazione di tale prezzo mediante un prezzo elevato per la vendita della piena proprietà in esenzione dall'IVA;

considerando comunque che la misura particolare è applicabile solo quando l'amministrazione può provare che la base imponibile fissata secondo l'articolo 11, titolo A, paragrafo 1, lettera a) della citata direttiva è anormalmente bassa, essendo escluso il ricorso a semplici presunzioni e fermo restando che le parti interessate devono essere ammesse a fornire la prova contraria in caso di contestazione del livello del valore normale stabilito dall'amministrazione;

considerando che, tenuto conto del campo di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è proporzionata allo scopo perseguito;

considerando che l'autorizzazione è concessa temporaneamente, ciò che consentirà una valutazione degli effetti della misura dopo un certo periodo di applicazione;

(¹) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/7/CE (GU n. L 102 del 5. 5. 1995, pag. 18).

considerando che la misura di deroga in questione non ha un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 11, titolo A, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad assumere il valore normale, quale definito all'articolo 11, titolo A, paragrafo 1, lettera d) di tale direttiva, come base imponibile per la costituzione di diritti reali su fabbricati o su una frazione di fabbricato e sul suolo ad essi attiguo, considerati come beni materiali in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 della medesima direttiva, quando ricorrono le due condizioni seguenti:

- la base imponibile determinata secondo l'articolo 11, titolo A, paragrafo 1, lettera a) sia anormalmente bassa rispetto al prezzo che può essere ottenuto per il bene

considerato in condizioni di piena concorrenza fra parti indipendenti;

- l'acquirente dei diritti reali è una persona giuridica non soggetta all'imposta o è un soggetto passivo che svolge attività esenti che non gli danno diritto alla deduzione dell'IVA.

Articolo 2

La presente autorizzazione è concessa fino al 31 dicembre 1998.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. QUINN
